

Si riprendono le interrogazioni.

Presidente. Segue l'interrogazione dell'onorevole Sanfilippo al ministro delle finanze « per sapere quali siano i suoi intendimenti sulla questione, se debbano essere esonerati dall'aumento di canone subito per dazio consumo i Comuni cui, a somiglianza di quello di Termini Imerese, fu imposto siffatto aggravio in vista dello allargamento della linea daziaria, quando tale allargamento in realtà non fu mai attuato, nè s'intende attuarlo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

Mazzotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. Il comune di Termini Imerese, al pari di altri Comuni, chiese ed ottenne l'allargamento della cinta daziaria. Per questa circostanza ed a norma delle disposizioni di legge che regolano la materia, si dovette aumentare il canone daziario che gravava sul Comune. Però l'allargamento della cinta daziaria non venne effettuato ed allora il Comune chiese al Governo che il canone fosse ridotto alla somma precedente.

L'amministrazione del tempo ritenne che le disposizioni della legge vigente come altresì quelle del regolamento non dessero diritto in questo caso ad una riduzione del canone daziario, che può essere consentita esclusivamente nei casi eccezionali preveduti dalla legge e dal regolamento medesimo.

Tale risposta venne data al Comune. Ma sorti, a proposito di una pratica consimile nell'interesse però di altri Comuni, alcuni dubbi sull'interpretazione della legge e delle disposizioni regolamentari, è stato richiesto l'avviso dell'Avvocatura generale erariale e sarà fra giorni interpellato il Consiglio di Stato. Io credo che, ove si voglia prescindere da un'interpretazione assai rigorosa della legge, e seguire i principii dell'equità, la domanda del comune di Termini Imerese meriti la maggiore considerazione; in ogni modo, senza prendere alcun impegno, l'amministrazione attenderà l'avviso dell'Avvocatura erariale e del Consiglio di Stato sopra le analoghe domande degli altri Comuni per provvedere con eguali criteri anche in rapporto al comune di Termini Imerese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanfilippo.

Sanfilippo. La risposta benevola dell'onorevole sottosegretario di Stato non mi di-

spensa dall'impegno di accennare alcune considerazioni d'ordine generale, per la questione di massima, ed altre speciali, che particolarmente possono essere invocate nell'interesse del comune di Termini Imerese.

L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto, in via di massima, che non possano revocarsi i decreti, che hanno allargato la linea daziaria ed aumentato in conseguenza il canone a carico d'un Comune, fondandosi sul concetto del consolidamento a favore dello Stato dei canoni daziarii.

A me sembra che, in base alle leggi sulla materia, questa irrevocabilità non possa sostenersi, e che il vantato principio del consolidamento del canone, sia un errore.

Il consolidamento, a' sensi dell'articolo 1 legge 8 agosto 1895, si riferisce al canone principale d'abbonamento dei Comuni ed ai canoni dei Comuni appaltati, suppone il periodo decennale dal 1896 al 1905 e riguarda la cifra complessiva di lire 50,176,474.89.

Non si riferisce quindi menomamente a questi aumenti di canone, che sono deliberati ulteriormente in corso del decennio, non sono nè possono essere deliberati per quel periodo decennale, e non hanno rapporto con quella cifra dei 50 milioni.

Ha obiettato l'Amministrazione finanziaria che, avendo la legge del 14 luglio 1898, destinato a sgravio dei Comuni, che trovansi in determinate circostanze, i maggiori proventi assicurati allo Stato anche per allargamenti di linee daziarie, l'aumento di canone si trova così impegnato e non può essere revocato. Ma è facile osservare da un canto che la detta legge non si riferisce agli aumenti di canone anteriori alla sua data, e d'altra parte che essa, mentre esclude il concetto del consolidamento in pro dello Stato, essendo il maggior canone assegnato invece ai Comuni, e mentre non crea rapporti giuridici fra i Comuni gravati e quelli beneficiati, non attribuisce a questi ultimi che un beneficio eventuale, variabile, certamente risolubile quante volte lo Stato debba, per ragioni d'equità, riconoscere di dovere esonerare i Comuni gravati, che in fatto non abbiano goduto dello allargamento improvvidamente deliberato.

Non si comprende poi come si possa, ai sensi dell'articolo 9 della legge del 1898, che espressamente ammette la possibilità di ridurre la linea daziaria, quando sia chiesta, per ragioni attendibili, con petizione dei cit.